

# TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

## PREMESSA

In applicazione dell'articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia approvato da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**" e "**Borsa Italiana**") e del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (la "**MAR**"), a mente delle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "*Gestione delle Informazioni Privilegiate*", adottate dalla Consob nel mese di ottobre 2017 (le "**Linee Guida**"), il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames

S.p.A. (la "**Società**" o l'"**Emittente**"), nella riunione del 25 giugno 2018, ha approvato la presente procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite), la quale è stata da ultimo modificata nella riunione del 7 giugno 2021 (la "**Procedura**").

La Procedura è finalizzata ad assicurare l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) e delle Informazioni Rilevanti (come *infra* definite); la Procedura è volta a garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l'abuso di Informazioni Privilegiate (come *infra* definite).

La Procedura è entrata in vigore a far tempo dalla data di deposito della richiesta di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società (le "**Azioni**") sull'AIM Italia – sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana ("**AIM Italia**").

Per quanto non esplicitamente previsto nella Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa *price sensitive* e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, dalla MAR e dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro-tempore applicabili.

### 1. DEFINIZIONI



Si riporta di seguito un elenco dei principali termini utilizzati all'interno della Procedura e delle relative definizioni. Tali termini e definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, con la precisazione che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richiama. Gli ulteriori termini definiti negli altri articoli della Procedura hanno il significato ivi attribuito.

**“Dipendenti”**: i dipendenti della Società o delle Controllate (come *infra* definite) non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

**“Informazione Privilegiata”**: ai sensi dell'art. 7 della MAR, un'informazione avente carattere preciso, che non sia stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente la Società, o le società dalla stessa, direttamente o indirettamente, controllate (le **“Controllate”**) le Azioni o gli Strumenti Finanziari della stessa e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari. In particolare, si deve intendere quale informazione avente *“carattere preciso”* quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per “informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari” è da intendersi l'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. In relazione alle Controllate, ai fini della Procedura assumono rilievo tutte le informazioni concernenti dette Controllate che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della rilevanza delle attività delle predette Controllate.

**“Informazione Rilevante”** ogni informazione idonea a divenire un'informazione



Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale. Si ritengono tali quei tipi di informazioni relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguardano direttamente la Società o una delle sue Controllate e che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata.

**“Investor Relator”**: il responsabile della funzione Investor Relations della Società, i cui dati e recapiti sono riportati sul sito della Società.

**“Meccanismo di Stoccaggio”**: il meccanismo di stoccaggio delle informazioni regolamentate autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo *internet* sono riportati sul sito *internet* della Società.

**“Nomad”**: la società che svolge il ruolo di *nominated adviser* nei confronti della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dal Regolamento *Nominated Advisers* AIM Italia approvato da Borsa Italiana.

**“Organo Delegato”**: ogni amministratore della Società munito di deleghe di gestione.

**“Registro Insider”** il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società, istituito, gestito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla relativa procedura adottata dalla Società.

**“Referente Informativo”**: l'Investor Relator della Società.

**“Responsabile Legale”**: il referente dell'Area Legale e Societaria della Società.

**“SDIR”**: il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo *internet* sono riportati sul sito *internet* della Società.

**“Soggetto Preposto”**: il soggetto, anche terzo rispetto alla Società, di volta in volta dalla stessa incaricato, in suo nome e per suo conto, della tenuta e aggiornamento del Registro Insider e incaricato allo svolgimento dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi della Procedura. La Società ha individuato quale Soggetto Preposto il Responsabile Legale.



**“Soggetti Rilevanti”:**

- a) tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società o delle sue Controllate;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di alta dirigenza della Società o di una delle Controllate, che, seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione della Società e/o di una delle Controllate, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società;
- c) l' *Investor Relator*;
- d) il Soggetto Preposto.

**“Strumenti Finanziari”:**

- a) gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- b) gli Strumenti Finanziari Collegati;
- c) gli Strumenti Finanziari Derivati.

**“Strumenti Finanziari Collegati”:** gli strumenti finanziari specificati di seguito, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

- a) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;
- b) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;
- c) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;



- d) strumenti emessi o garantiti dall'emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;
- e) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni.

**“Strumenti Finanziari Derivati”**: ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della Direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

## **2. DESTINATARI DELLA PROCEDURA**

**2.1.** La Procedura è destinata:

- a) ai Soggetti Rilevanti;
- b) ai Dipendenti;
- c) a qualunque altro soggetto (i) cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali, a titolo esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e la modifica di ordini) in nome e per conto della Società, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso ad Informazioni Privilegiate; e (ii) che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle sopra elencate, qualora sappia o dovrebbe sapere che si tratti di Informazioni Privilegiate;
- d) ai soggetti – diversi dai soggetti indicati nelle lettere a), b) e c) che precedono – che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate. In tali circostanze la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità  
(collettivamente, i **“Soggetti Interessati”**).



### **3. OBBLIGHI E DIVIETI DEI SOGGETTI INTERESSATI**

**3.1.** I Soggetti Interessati, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al riserbo sui propri affari sia di evitare abusi di mercato, devono trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio.

**3.2.** È fatto divieto ai Soggetti Interessati:

- a) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente o divulgandole a terzi, e prima della loro diffusione ai sensi della Procedura e secondo le disposizioni di legge applicabili;
- b) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- c) di comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;
- d) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni si riferiscono.

**3.3.** I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

**3.4.** La Società comunica al pubblico senza indugio le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, secondo le modalità previste dall'articolo 8 della Procedura e fatto salvo quanto previsto all'articolo 9 della Procedura in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate.



Come precisato nel paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida, non devono quindi essere rese pubbliche quelle informazioni che riguardano “indirettamente” la Società, quali, ad esempio, quelle informazioni che, pur influenzando sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla stessa, originano da soggetti esterni all’Emittente. Le Linee Guida forniscono: (i) al paragrafo 3.1.2, cui si rinvia, un elenco esemplificativo e non esaustivo di tipologie di Informazioni Privilegiate che potrebbero interessare direttamente un emittente, in cui sono ricompresi i seguenti fatti potenzialmente rilevanti quali Informazioni Privilegiate: assetti proprietari; composizione del *management*; piani di incentivazione del *management*; attività dei revisori; operazioni sul capitale; emissione di strumenti finanziari; caratteristiche degli strumenti finanziari emessi; acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc.; ristrutturazioni e riorganizzazioni; operazioni su strumenti finanziari, *buy-back* e *accelerated book-building*; procedure concorsuali; contenzioso legale; revoca di affidamenti bancari; svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio; brevetti, licenze, diritti, ecc.; insolvenze di importanti debitori; distruzione o danneggiamento di beni non assicurati; acquisto o vendita di *asset*; andamento della gestione; variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e *earning surprise*); ricevimento o annullamento di ordini importanti; ingresso in nuovi (o uscita da) mercati; modifica dei piani di investimento; *policy* di distribuzione di dividendi (i “**Fatti Rilevanti**”) e (ii) al paragrafo 4.2.1., cui si rinvia, esempi di informazione che riguardano indirettamente un emittente. Il medesimo paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida specifica che, a seguito della pubblicazione di informazioni che riguardano indirettamente l’Emittente, è possibile che Informazioni Rilevanti, le quali non erano state considerate come Informazioni Privilegiate dall’Emittente, assumano tale natura: nel citato paragrafo 4.2.1. delle Linee Guida sono forniti, a tal riguardo, alcuni esempi, cui si rinvia.

#### **4. VALUTAZIONE DEL CARATTERE “PRIVILEGIATO” DELLE INFORMAZIONI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**4.1.** I Soggetti Interessati devono informare senza indugio l’Organo Delegato della Società, nonché il Referente Informativo, di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso



modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa. Il Soggetto Interessato deve inoltre informare il Referente Informativo in merito a qualsiasi voce (cd. “*rumor*”) od altra circostanza di sua conoscenza che possa far scaturire obblighi informativi ai sensi della Procedura.

4.2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione al mercato, è effettuata:

- a) dall'organo collegiale (*i.e.*, il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, a seconda dei casi), contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Organo Delegato e dell' *Investor Relator*, sentito il Nomad;
- b) dal Presidente dell'assemblea dei soci della Società, contestualmente al momento di valutazione della stessa, per quanto concerne le informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura dell'Organo Delegato e dell' *Investor Relator*, sentito il Nomad;
- c) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o dall'Organo Delegato, sentito il Nomad, per quanto concerne i dati contabili e di periodo;
  
- d) dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o dall'Organo Delegato, sentito il Nomad, per quanto concerne ogni altra informazione.

4.3. I Soggetti Interessati, quanto ai casi di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo, dovranno comunicare tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o all'Organo Delegato ed, in seguito, aggiornare gli stessi in merito allo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante ovvero l'Informazione Privilegiata abbia ad oggetto eventi o operazioni a formazione progressiva, almeno una volta ogni sette giorni, o con la diversa cadenza



richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.

- 4.4. Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società ed all'Organo Delegato provvedere al trattamento e alla gestione delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società. In assenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, assume tale responsabilità il Referente Informativo. Ciascuno di essi, nei momenti di competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "Responsabile").
- 4.5. Il Responsabile provvede alla diffusione delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali e i presidi interni alla Società autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società di dette Informazioni Privilegiate sia svolta senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
- 4.6. È fatto divieto ai Soggetti Interessati e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società.
- 4.7. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può:
  - a) istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il "**Registro delle Informazioni Rilevanti**"), nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest'ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro Insider di cui alla Procedura relativa alla tenuta del Registro Insider delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate;
  - b) come precisato nel paragrafo 3.4.1. delle Linee Guida, limitare e controllare



l'accesso alle Informazioni Rilevanti assicurando la sicurezza organizzativa, fisica e logica delle specifiche informazioni rilevanti, anche tramite la strutturazione su diversi livelli di accesso, la protezione dei relativi supporti informatici (parole chiave, crittografia, ecc.) e l'imposizione di limiti alla circolazione di dati e documenti.

## **5. RISERVATEZZA NELLA FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

5.1. I Soggetti Interessati pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; e
- b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni.

5.2. I Soggetti Interessati che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

5.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato.

5.4. I Soggetti Interessati sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Interessati coinvolti ne informano senza indugio il Responsabile, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.



## **6. COMUNICAZIONE A TERZI DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ**

- 6.1. Il Responsabile, con l'ausilio dell'*Investor Relator*, procede, in nome della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
- 6.2. La divulgazione delle Informazioni Privilegiate ai soggetti di cui al primo comma è in ogni caso effettuata senza indugio, in modo completo, tempestivo e adeguato, nonché in modo tale da evitare asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni degli Strumenti Finanziari della Società.
- 6.3. Qualora agli altri Soggetti Interessati sia richiesto da un terzo soggetto di divulgare informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società, è necessario che tali Soggetti Interessati procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

esclusivo compito del Responsabile, il quale, anche con l'ausilio dell'*Investor Relator*, sentito il Nomad, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui agli artt. 7 e 17 della MAR, dandone comunicazione scritta agli interessati.

## **7. COMUNICAZIONE CONFIDENZIALE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 7.1. A condizione dell'esistenza di un obbligo di riservatezza, di un rapporto giustificativo e di misure organizzative idonee a segregare l'Informazione Privilegiata, onde evitarne un'impropria circolazione interna ed esterna, è possibile informare in modo selettivo soggetti terzi. La Società può comunicare confidenzialmente Informazioni Privilegiate alle categorie di destinatari di seguito indicate a titolo non esaustivo, per il tramite del Presidente e/o Organo Delegato (anche a mezzo di propri delegati), previa registrazione scritta dei



relativi dati e delle Informazioni Privilegiate da questi richieste nel Registro Insider e previo accertamento che i destinatari delle stesse siano consapevoli che non possono negoziare i propri Strumenti Finanziari prima che le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche:

- a) consulenti della Società e consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- b) la società incaricata della revisione legale dei conti;
- c) soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- d) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- e) le agenzie di *rating*;
- f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentano;
- g) qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

**7.2.** I soggetti di cui al primo comma sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di

riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare le Informazioni Privilegiate, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno Strumento Finanziario e (iii) a mantenere riservate tali Informazioni. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

**7.3.** Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile



che venga violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione è tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, dovrà coordinarsi con il Nomad affinché si proceda senza indugio a pubblicare tali Informazioni Privilegiate.

## **8. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 8.1.** Salvo quanto previsto al successivo articolo 9 della Procedura in relazione alla possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, la Società, quanto prima possibile, comunica al pubblico le Informazioni Privilegiate che la riguardano direttamente, secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva ed in conformità a quanto disposto dalla sezione 7 delle Linee Guida, cui si rinvia.
- 8.2.** Come precisato nel paragrafo 5.2.2. delle Linee Guida, nel caso in cui si decida di non avvalersi della possibilità di ritardare la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, risulteranno indicate nel Registro Insider le persone che hanno avuto accesso all'Informazione Privilegiata nel periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come Privilegiata ed il momento in cui l'informazione è stata pubblicata.
- 8.3.** La Società, avvalendosi della funzione *Investor Relator* deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (ovverosia nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale, e senza indugio (ovverosia nello stesso giorno in cui l'Organo Delegato abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione), nel caso di divulgazione non intenzionale.
- 8.4.** La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate avverrà a mezzo di comunicato stampa redatto dall'*Investor Relator* il cui contenuto dovrà essere preventivamente approvato dal Nomad. Il comunicato stampa deve essere diffuso nel rispetto della normativa, europea e nazionale, anche regolamentare,



di volta in volta vigente prevista per gli obblighi di comunicazione al mercato delle Informazioni Privilegiate.

- 8.5. Ciascun comunicato stampa dovrà essere divulgato in modo tempestivo dall'*Investor Relator*, a mezzo dello SDIR. Contestualmente alla loro diffusione tramite SDIR, le Informazioni Privilegiate dovranno essere trasmesse al Meccanismo di Stoccaggio per la loro archiviazione, secondo le modalità indicate dal gestore del Meccanismo di Stoccaggio e nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile.
- 8.6. Le Informazioni Privilegiate contenute nel comunicato stampa dovranno essere: (a) corrette, complete e non fuorvianti, false o ingannevoli nonché (b) coerenti e comparabili con informazioni eventualmente già note al pubblico. Ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note al pubblico deve essere comunicata senza indugio. In particolare, in presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato stampa sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso delle circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse.
- 8.7. Ciascun comunicato stampa, a seguito della divulgazione di cui sopra, dovrà altresì essere tempestivamente (e comunque non oltre l'apertura del mercato del giorno successivo a quello di diffusione) pubblicato sul sito *internet* della Società e ivi conservato per un periodo di almeno cinque anni.
- 8.8. Qualora il comunicato si riferisca ad una operazione conclusa, anche per il tramite di Controllate, con una parte correlata della Società (individuata ai sensi e per gli effetti della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società), detto comunicato dovrà contenere, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di quanto precede, le informazioni aggiuntive richieste dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile in materia.



## **9. RITARDO NELLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

**9.1.** In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le “**Condizioni per il Ritardo**”):

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come meglio specificato nei successivi paragrafi.

**9.2.** Come precisato nei paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 delle Linee Guida, in presenza di un'informazione Rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura privilegiata, la Società, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell'informazione, valuta se sussistano le condizioni per poter eventualmente avvalersi della possibilità di ritardare la comunicazione al

**9.3.** pubblico delle Informazioni Privilegiate; per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all'accertamento della natura privilegiata dell'informazione.

**9.4.** La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell'informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, sotto la diretta responsabilità dell'Organo Delegato o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, dal Consiglio di Amministrazione della Società. Resta inteso che qualora la suddetta valutazione sia svolta dall'Organo Delegato, lo stesso



informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società. A tal fine, l'Organo Delegato o, qualora se ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Consiglio di Amministrazione della Società, verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo; effettuata tale verifica, la documentazione sulla base della quale è stata effettuata la valutazione e che attesta le motivazioni del ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate viene depositata presso la sede della Società. Detta documentazione viene predisposta dall'Organo Delegato, anche avvalendosi dell'ausilio del Referente Informativo e del Soggetto Preposto, mediante l'uso di uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole di tutte le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, al quale si rinvia.

- 9.5. L'Organo Delegato – fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione Europea del 29 giugno 2016, cui si rinvia – adotta ogni misura che ravvisi idonea, nel caso concreto e tenuto conto della tipologia di Informazione Privilegiata nonché del formato elettronico e/o cartaceo del documento in cui essa è contenuta, ad assicurare la secretazione dell'Informazione Privilegiata ritardata ed il mantenimento della sua riservatezza. A tale scopo informa immediatamente il

Soggetto Preposto dell'attivazione della procedura relativa al ritardo nella divulgazione di Informazioni Privilegiate affinché quest'ultimo provveda: (i) ad istituire un'apposita Sezione Singola relativa all'Informazione Privilegiata e ad iscriverne nella predetta sezione i soggetti che hanno accesso all'Informazione Privilegiata medesima; nonché (ii)

ad avvisare i soggetti iscritti nella Sezione Singola e nella eventuale Sezione Permanente dell'attivazione della procedura del ritardo di cui al presente articolo 9 (la Sezione Singola e la Sezione Permanente entrambe come definite nella *Procedura per la Gestione del Registro Insider*) e della necessità di



garantire la riservatezza della predetta informazione.

- 9.6. Durante il ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, l'Organo Delegato, anche avvalendosi del Referente Informativo e del Soggetto Preposto, monitora caso per caso la permanenza delle Condizioni per il Ritardo e, in particolare, la riservatezza dell'Informazione Privilegiata la cui comunicazione è stata ritardata. Come previsto dal paragrafo 6.7.2. delle Linee Guida, l'Emittente predispone una bozza di comunicazione al pubblico da diffondere nell'ipotesi in cui dal monitoraggio emerga il venir meno di una delle Condizioni per il Ritardo.
- 9.7. Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle Condizioni per il Ritardo:
- a) l'Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile; e
  - b) la Società predispone la documentazione per la notifica del ritardo, come descritta nei paragrafi successivi.
- 9.8. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (cd. "*rumor*") si riferisca in modo esplicito ad un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.
- 9.9. Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 della MAR (il "**Programma di Buy Back**"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, l'Organo Delegato segnala alla funzione della Società competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (resta ferma la possibilità per l'Emittente di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate



dall'articolo 4, paragrafi 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052). Come precisato dai paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida, qualora l'Emittente abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, l'Organo Delegato segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dalla MAR.

**9.10.** Come precisato dal paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida, durante il periodo di ritardo nella divulgazione delle Informazioni Privilegiate, l'Emittente non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di detto ritardo.

**9.11.** Quando la comunicazione di un'Informazione Privilegiata è stata ritardata ai sensi del presente Articolo 9, l'Organo Delegato (ovvero il Consiglio di Amministrazione, a seconda del caso), immediatamente dopo che l'Informazione Privilegiata è stata comunicata al pubblico, notifica tale ritardo all'Autorità competente e fornisce per iscritto le informazioni previste dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, trasmettendo a Consob un apposito modulo contenente dette informazioni via posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055, la notifica del ritardo a Consob deve comprendere le seguenti informazioni:

- identità della Società: ragione sociale completa;
- identità del notificante: nome, cognome, posizione presso la Società;
- estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;



- identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo nella divulgazione: (i) titolo dell'annuncio divulgativo; (ii) numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; (iii) data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

**9.12.** Nel caso in cui la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita alla Consob su successiva richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Autorità fornendo alla stessa, secondo le modalità di cui sopra, il modulo completo anche di tali informazioni. Finché la Società è in grado di giustificare la decisione di ritardare la comunicazione, non è tenuta a conservare una registrazione della spiegazione.

**9.13.** Come precisato dal paragrafo 6.8.2. delle Linee Guida, la notifica alla Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perso il suo carattere di Informazione Privilegiata.

## **10. SONDAGGI DI MERCATO**

**10.1.** Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione, anteriormente all'annuncio di un'operazione, di informazioni a uno o più potenziali investitori al fine di valutare l'interesse di tali potenziali investitori nella possibile operazione e nelle relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo della stessa. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.



10.2. La Società, con decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscono in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

## **11. DIFFUSIONE DI DATI PREVISIONALI, OBIETTIVI QUANTITATIVI E DATI CONTABILI DI PERIODO**

11.1. La Società può decidere di pubblicare comunicati stampa aventi ad oggetto informazioni di carattere previsionale (dati previsionali e obiettivi quantitativi). In considerazione del principio di correttezza, al momento della pubblicazione dei dati prospettici è necessario specificare se si tratta di vere e proprie previsioni di *budget* ovvero di obiettivi strategici stabiliti nell'ambito della programmazione aziendale.

11.2. Nel caso in cui l'informazione previsionale sia contenuta in un comunicato al mercato a contenuto eterogeneo o complesso, deve essere fornita separata evidenza delle informazioni previsionali, dedicando alle stesse una specifica sezione del comunicato, la quale dovrà contenere l'indicazione del carattere previsionale, la precisazione della natura di previsione di *budget* o di obiettivo e l'indicazione dei fattori che possono provocare scostamenti.

11.3. Il principio di correttezza esige inoltre la continuità delle modalità e dei tempi di comunicazione dell'informazione previsionale: qualora, ad esempio, si scelga di comunicare determinati indicatori reddituali, è opportuno che il mercato possa monitorare nel tempo tali indicatori (informazione previsionale uniforme). Inoltre, per il principio di chiarezza è necessario indicare anche quali sono le principali ipotesi di base su cui sono state formulate le previsioni.

11.4. Nel caso di pubblicazione di comunicati di tal genere, l'Organo Delegato dovrà garantire, avvalendosi della collaborazione dell'*Investor Relator* e/o di altre



funzioni aziendali, il monitoraggio dell'andamento effettivo della gestione aziendale al fine di rilevare eventuali scostamenti rispetto ai dati previsionali e obiettivi quantitativi comunicati al mercato, al fine di comunicare senza indugio al pubblico ogni rilevante scostamento degli stessi nonché le relative motivazioni.

- 11.5. L'Organo Delegato e l'*Investor Relator* dovranno inoltre verificare che le informazioni previsionali fornite al mercato da soggetti diversi rispetto alla Società (intermediari finanziari, investitori professionali e centri di analisi (c.d. *consensus estimate*)) siano coerenti con i dati previsionali diffusi dall'Emittente. In caso di significativi scostamenti tra i risultati attesi dal mercato e i risultati attesi dalla Società, verrà pubblicato, previa approvazione dell'Organo Delegato e per il tramite dell'*Investor Relator*, un comunicato contenente chiarimenti e precisazioni sulle ragioni di tali scostamenti.
- 11.6. L'Organo Delegato e l'*Investor Relator*, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della Società (e, ove rilevante, di Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. *rumor*) dovrà valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore.

## **12. INCONTRI CON STAMPA E ANALISTI FINANZIARI**

- 12.1. I rapporti con gli organi di stampa e con gli altri mezzi di comunicazione, nonché con gli analisti finanziari e gli investitori istituzionali, sono curati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Organo Delegato, dall'*Investor Relator* o da altri soggetti da questi autorizzati.
- 12.2. Sono autorizzati a rilasciare interviste agli organi di stampa per conto della Società il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/gli Amministratore



Delegato/Amministratori Delegati e gli altri soggetti da questi autorizzati.

- 12.3. Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, Informazioni Rilevanti specifiche o informazioni previsionali, tali informazioni verranno comunicate tempestivamente al pubblico.

### 13. VIOLAZIONI DEL DIVIETO DI COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 13.1. Ai sensi della normativa vigente, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Interessati delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni ai sensi della normativa vigente.
- 13.2. Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Interessati delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione delle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti (ciascuna una "Violazione"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Interessati responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da, o comunque connessa a, tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
- 13.3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

13.4. Qualora a compiere una Violazione ai sensi della Procedura:

- a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della Violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
- b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale della Società;
- c) sia un Soggetto Interessato che sia anche dipendente della Società,



l'infrazione può dar luogo ai provvedimenti disciplinari irrogabili ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro ad essi applicabili e, nei casi più gravi, a licenziamento.

#### **14. DISPOSIZIONI FINALI**

- 14.1. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.
- 14.2. Le disposizioni della Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 14.3. Qualora si rendesse necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 14.4. Il Soggetto Preposto provvederà a comunicare per iscritto a tutti i destinatari della procedura le modifiche e/o le integrazioni apportate alla Procedura.

